



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINZGER e THALER AUSSERHOFER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2010

Istituzione del Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche e sportive della montagna e interventi in favore della gestione degli impianti di risalita per gli sciatori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende favorire, attraverso un contributo finanziario, la gestione degli impianti di risalita e di percorrimto in generale e funiviari pubblici, per il trasporto di persone che svolgono attività turistico-sportive e del tempo libero della montagna, ricollegabili alle aree sciistiche. È importante ribadire che il cosiddetto «turismo di montagna» costituisce, oggi, una risorsa nazionale primaria e strategica e, come tale, è da considerare in stretta integrazione con gli altri settori economici e dei servizi, in considerazione anche delle condizioni climatiche degli ultimi anni, particolarmente sfavorevoli per le regioni di montagna, nelle quali la mancanza di neve ha causato gravi danni economici per gli operatori del settore.

L'articolo 1 del disegno di legge, nel rispetto delle autonomie locali, reca disposizioni a sostegno della gestione degli impianti di risalita nelle aree sciistiche per quanto attiene alle infrastrutture necessarie alla pratica agonistica e amatoriale degli sport invernali, ovvero degli impianti di risalita e dei tracciati di discesa, di percorrimto e funiviari

pubblici per il trasporto nelle aree sciistiche. L'articolo 2 prevede una serie di interventi di sostegno per i concessionari degli impianti di risalita per gli sciatori che si trovano nei comuni montani e che sono prevalentemente rivolti al conseguimento di varie finalità volte a migliorare gli impianti delle stazioni sciistiche nonché ad accrescere la capacità turistica dei territori di montagna e a qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale. Con l'articolo 3 è istituito il Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche e sportive della montagna, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui. Infine, l'articolo 4 detta misure relative alla copertura finanziaria.

In definitiva, il presente disegno di legge ha una chiara finalità: sostenere le aree sciistiche nel loro complesso e quindi i gestori degli impianti di risalita, attraverso un contributo economico previsto dal suddetto Fondo, seppur nel rispetto della promozione turistica e della valorizzazione delle risorse paesaggistiche e ambientali della montagna attuate dalle autonomie locali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali previste dalla Costituzione reca disposizioni in favore della gestione degli impianti di risalita per gli sciatori, prevedendo interventi per la realizzazione delle infrastrutture necessarie alla pratica agonistica e amatoriale degli sport invernali, di impianti di risalita e di tracciati di discesa, di percorramento e funiviari pubblici per il trasporto di persone nelle aree sciistiche.

Art. 2.

(Interventi)

1. Gli interventi di sostegno per i concessionari degli impianti di risalita per gli sciatori siti nei comuni montani sono prevalentemente rivolti al conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire la riqualificazione delle stazioni invernali e delle aree sciistiche;

b) sostenere l'ammodernamento, la razionalizzazione e l'adeguamento degli impianti di risalita a fune, delle altre attrezzature di risalita e della produzione della neve nei comuni montani;

c) accrescere la capacità turistica dei comuni montani;

d) promuovere e qualificare gli sport invernali in ambito agonistico e amatoriale nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio del territorio montano;

e) demolire gli impianti di risalita dismessi e provvedere al relativo ripristino ambientale.

Art. 3.

(Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche e sportive della montagna)

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo e la promozione delle attività turistiche e sportive della montagna, con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, di seguito denominato «Fondo».

2. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.